

Prescrizione su prestazioni INAIL sospesa per la durata della liquidazione

Per le Sezioni Unite il decorso del termine di 150 giorni è utile al solo fine di rimuovere una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria

/ Viviana CHERCHI

Nella sentenza n. 11928, depositata ieri, le Sezioni Unite della Suprema Corte sono intervenute per dirimere un contrasto giurisprudenziale in tema di **sospensione** della **prescrizione** dell'azione del lavoratore per il conseguimento delle prestazioni a carico dell'INAIL in caso di malattia professionale.

Si ricorda che l'INAIL indennizza i danni provocati dalle malattie professionali prevedendo prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo a seguito di denuncia della malattia e dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti di legge necessari per configurare l'evento lesivo come **malattia professionale** ai fini della conseguente indennizzabilità.

Il lavoratore che non ritenga fondato il rifiuto dell'INAIL di corrispondergli le prestazioni, o che non concordi con la loro misura, può presentare opposizione amministrativa.

Il procedimento amministrativo, disciplinato dagli [artt. 102](#) e [104](#) del DPR n. 1124/1965 (Testo unico sull'assicurazione obbligatoria e sulle malattie professionali) si esaurisce in **150 giorni** oppure in **210** nel caso di revisione delle rendite.

Una volta esaurito l'iter del contenzioso amministrativo, il lavoratore può adire l'autorità giudiziaria, come previsto dall'[art. 111](#) del DPR n. 1124/1965.

Il successivo [art. 112](#) stabilisce che l'azione per conseguire le prestazioni da parte dell'INAIL si prescrive nel termine di **tre anni** dal giorno della manifestazione della malattia.

L'[art. 111](#), 2° comma prevede che la prescrizione resti sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità; mentre il successivo 3° comma precisa che la liquidazione deve essere esaurita nel termine di 150 o 210 giorni a seconda che si tratti di procedimento per la liquidazione della rendita di inabilità ai sensi dell'[art. 104](#) del DPR n. 1124/1965 o per la revisione della misura in caso di aggravamento ai sensi dell'[art. 83](#).

Nel caso deciso dalle Sezioni Unite un lavoratore – affetto da sindrome del tunnel carpale di natura professionale – aveva convenuto in giudizio l'INAIL a seguito del rigetto definitivo apposto dall'ente assicuratore all'esito del procedimento amministrativo protrattosi oltre i 150 giorni previsti dalla legge.

L'INAIL, costituitosi in giudizio, aveva eccepito preliminarmente l'intervenuta **prescrizione** dell'azione del lavoratore, dal momento che il deposito del ricorso giuri-

sdizionale era avvenuto oltre il termine di tre anni e 150 giorni prescritto dalla legge.

Il Tribunale, senza pronunciarsi su tale eccezione, aveva accolto la domanda del lavoratore. La Corte territoriale aveva, invece, rigettato l'eccezione di prescrizione riproposta in appello dall'INAIL ritenendo che il termine di prescrizione di cui all'[art. 112](#) del DPR n. 1124/1965 resti **sospeso** durante la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge.

Avverso tale decisione l'Istituto ricorreva in Cassazione contestando la violazione e falsa applicazione degli [artt. 111](#) e [112](#) del citato Testo unico.

La causa veniva rimessa alle Sezioni Unite al fine di dirimere il contrasto sulla **durata** della sospensione di cui all'[art. 111](#), 2° comma esistente nella giurisprudenza di legittimità.

In particolare, secondo un primo orientamento, la sospensione della prescrizione triennale dell'azione di cui all'[art. 111](#) opererebbe limitatamente al decorso dei **150 giorni** previsti dal comma 3 della stessa disposizione per la liquidazione amministrativa delle indennità: la mancata pronuncia definitiva dell'INAIL entro il suddetto termine configurerebbe, infatti, un'ipotesi di "silenzio significativo" della reiezione dell'istanza dell'assicurato e comporterebbe, quindi, l'esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione (Cass. nn. [211/2015](#), [598/2016](#), [14054/2018](#)).

Secondo un diverso orientamento, invece, la prescrizione triennale dell'azione rimarrebbe sospesa sino alla definizione del procedimento di liquidazione anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge. Secondo tale indirizzo, la prescrizione può legittimamente essere **interrotta**, secondo le norme del codice civile, non solo con la proposizione dell'azione in giudizio ma anche con atti stragiudiziali, senza che l'efficacia sospensiva della prescrizione medesima escluda l'efficacia interruttiva (Cass. SS.UU. n. [783/1999](#); Cass. nn. [21539/2006](#) e [15733/2013](#)).

Nella sentenza in commento, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno risolto tale contrasto giurisprudenziale conformandosi a tale secondo indirizzo e precisando come il decorso del termine di 150 giorni sia utile al solo fine di **rimuovere** una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.